

**Regolamento
della Scuola cantonale di commercio**
(del 30 agosto 2000)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la Legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 e il relativo Regolamento di applicazione del 22 settembre 1987;
- la Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978;
- l'Ordinanza federale sulla formazione professionale del 7 novembre 1979;
- l'Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità del 16 gennaio/15 febbraio 1995 (O/RRM);

ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nel presente regolamento si intendono al femminile e al maschile

d e c r e t a :

TITOLO I
Piano degli studi
Capitolo I
Disposizioni generali

Regolamento della SCC

Art. 1 Il Regolamento della Scuola cantonale di commercio (in seguito SCC) è conforme al piano normativo per le scuole svizzere di commercio emanato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (in seguito UFFT) il 9 aprile 1981.

Materie obbligatorie

Art. 2 ¹L'insieme delle materie obbligatorie di maturità è costituito di 14 discipline fondamentali e di un'opzione.

Le discipline fondamentali sono:

- 1) italiano
- 2) francese
- 3) tedesco
- 4) inglese
- 5) economia aziendale
- 6) diritto
- 7) economia politica
- 8) geografia
- 9) storia
- 10) progetto interdisciplinare
- 11) comunicazione
- 12) matematica
- 13) scienze naturali
- 14) educazione fisica e sportiva.

L'opzione è scelta fra le seguenti discipline:

- a) francese
- b) comunicazione
- c) matematica applicata all'economia.

²A partire dalla prima classe sono istituiti due corsi di francese disciplina fondamentale:

francese 1, per gli allievi che alla scuola media non hanno seguito il corso opzionale di francese e francese 2 per gli allievi che hanno concluso il corso opzionale di francese in quarta media indipendentemente dalla

nota conseguita. [\[1\]](#)

Insegnamento bilingue

Art. 3 ¹Nel terzo e nel quarto anno è offerta la possibilità di seguire un insegnamento bilingue.

²La direzione, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce le modalità di attuazione.

Materie facoltative

Art. 4 Nell'ambito della dotazione oraria della sede la direzione può istituire corsi facoltativi.

Capitolo II Lezioni settimanali

Piano delle ore-lezione settimanali

Art. 5^[2] Il piano delle lezioni settimanali obbligatorie è stabilito come segue:

	I	II	III	IV
italiano	4	4	4	4
tedesco	3	3	3	3
inglese	3	3	3	3
francese	3	2	–	–
economia aziendale	4	4	4	6
diritto	–	3	2	–
economia politica	–	–	2	–
geografia	2	2	2	–
storia	2	2	2	–
progetto interdisciplinare	–	–	–	6
comunicazione	3	2	2	–
matematica	4	3	3	4
scienze naturali	3	3	2	2
educazione fisica	3	3	3	2
opzione	–	–	2	2
totale ore	34	34	34	32
insegnamento religioso	(1)	(1)	(1)	(1)

Economia aziendale

Art. 6 Nel quarto anno l'insegnamento dell'economia aziendale comprende un corso di quattro ore tenuto a classe intera e un corso a blocchi tematici di due ore.

Progetto interdisciplinare

Art. 7 Il progetto interdisciplinare riunisce le seguenti discipline: diritto, economia aziendale, economia politica, geografia, storia.

Comunicazione

Art. 8¹ L'insegnamento della materia comunicazione prevede un corso di base e una serie di blocchi tematici.

² Per gli allievi che accedono alla SCC da un curriculum non commerciale è istituito un corso integrativo di tecniche di comunicazione. La direzione stabilisce le modalità organizzative.

Opzione

Art. 9¹ L'insegnamento dell'opzione comunicazione e dell'opzione matematica applicata all'economia può essere organizzato per blocchi tematici.

² Il totale delle ore di ogni opzione deve essere equivalente a due ore settimanali per anno scolastico.

Capitolo III Scelte dell'allievo

Scelta dell'opzione

Art. 10¹ L'allievo decide l'opzione al momento dell'iscrizione al terzo anno.

² Ogni anno scolastico la direzione dell'istituto stabilisce quali corsi organizzare sulla base del piano degli studi della SCC, delle iscrizioni e della dotazione oraria della sede.

³ E' escluso il cambiamento dell'opzione nel passaggio dal terzo al quarto anno.

⁴ Possono iscriversi all'opzione di francese gli allievi che hanno seguito il corso di francese 2 o che hanno superato un esame di ammissione.^[3]

Insegnamento bilingue

Art. 11¹ L'allievo decide di frequentare l'insegnamento bilingue entro la fine del secondo anno.

² La direzione stabilisce, d'intesa con la Divisione della scuola, il numero dei corsi e i criteri di ammissione.

³L'allievo che ha scelto l'insegnamento bilingue è tenuto a frequentarlo anche nel quarto anno.

Insegnamenti per blocchi tematici

Art. 12 ¹Nei casi in cui l'insegnamento di una materia preveda la possibilità di scelte fra diversi blocchi tematici l'allievo esprime le proprie scelte entro la fine dell'anno precedente.

²Ogni anno scolastico la direzione dell'istituto stabilisce quali blocchi tematici organizzare sulla base del piano degli studi della SCC, delle iscrizioni e della dotazione oraria della sede.

Capitolo IV Insegnamenti coordinati

Obiettivi della SCC

Art. 13 ¹Il piano degli studi definisce gli indirizzi generali e gli obiettivi della SCC.

²Nel piano degli studi della SCC si precisano le esigenze di collaborazione interdisciplinare e di coordinamento dell'insegnamento delle diverse materie.

Settori di studio

Art. 14 ¹I settori di studio costituiscono ambiti di collaborazione interdisciplinare e definiscono un primo livello di obiettivi interdisciplinari dell'insegnamento.

²Il settore di studio delle lingue comprende: l'italiano e le lingue moderne francese, tedesco e inglese.

³Il settore di studio della matematica e delle scienze sperimentali comprende: la matematica, la matematica applicata all'economia e le scienze naturali.

⁴Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende il diritto, l'economia aziendale, l'economia politica, la geografia, la storia. [\[4\]](#)

⁵Le scienze umane comprendono parzialmente anche l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza. [\[5\]](#)

⁶La valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza è inserita nelle note semestrali e finali delle seguenti materie:

- a) nel primo anno: economia aziendale, geografia e storia;
- b) nel secondo anno: economia aziendale, diritto, geografia e storia;
- c) nel terzo anno: economia aziendale, diritto, economia politica, geografia e storia;
- d) nel quarto anno: economia aziendale e nel progetto interdisciplinare. [\[6\]](#)

⁷L'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza può completarsi con l'organizzazione di alcune giornate o mezze giornate riservate a queste tematiche in base alle disposizioni dell'art. 22. [\[7\]](#)

Comunicazione

Art. 15 ¹Gli obiettivi della materia comunicazione sono coordinati con quelli degli altri ambiti disciplinari.

²L'insegnamento è coordinato fra i docenti della materia.

TITOLO II Organizzazione della SCC e degli insegnamenti Capitolo I Organizzazione della SCC

Compiti

Art. 16 ¹Nell'ambito degli orientamenti e delle disposizioni previsti dalle leggi e dai regolamenti la SCC elabora il proprio piano degli studi.

²La SCC si caratterizza anche attraverso l'elaborazione del proprio progetto, impostato su uno o più anni e fondato, nei limiti dei margini di autonomia riconosciuti, su scelte qualificanti per la sede.

³Al fine di coordinare e sviluppare le attività definite nei capoversi precedenti, la direzione organizza le riunioni degli organi della SCC, dei gruppi di materia e dei settori di studio.

Dotazione oraria della sede

Art. 17 ¹Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, sentito il Collegio dei direttori delle scuole medie superiori, definisce annualmente la dotazione di ore della sede. [\[8\]](#)

²La dotazione oraria della sede è destinata all'organizzazione degli insegnamenti e delle attività previsti dal presente regolamento.

Capitolo II Organizzazione degli insegnamenti

Organizzazione dell'anno scolastico

Art. 18 L'anno scolastico è diviso in due semestri: il primo va da settembre a dicembre, il secondo da gennaio a giugno.

Orario settimanale

Art. 19 Il piano delle lezioni settimanali della SCC è stabilito dal consiglio di direzione.

Autonomia dell'istituto

a) distribuzione delle lezioni

Art. 20 ¹Il consiglio di direzione stabilisce i criteri per la distribuzione delle lezioni e delle materie sull'arco settimanale, tenendo prioritariamente conto delle esigenze didattiche delle diverse materie.

²L'orario settimanale può essere uniforme per tutto l'anno o differenziato. In questo caso deve essere rispettato l'impegno complessivo annuale previsto dal piano delle lezioni settimanali delle diverse materie.

b) attività di approfondimento

Art. 21 La direzione può organizzare giornate e settimane tematiche per l'attività di approfondimento dei programmi, al fine di favorire il lavoro di gruppo (team) e l'approccio interdisciplinare all'insegnamento.

c) attività culturali e speciali

Art. 22 ¹La direzione può organizzare attività culturali e attività speciali di approfondimento di tematiche inerenti alla salute, all'ambiente, all'economia e alla formazione civica fino ad un massimo di 5 giorni.

²Per gli studenti in gravi difficoltà, la direzione organizza, di regola nel primo biennio, attività di sostegno.

d) corsi facoltativi

Art. 23 La direzione può organizzare, di regola nel secondo biennio, corsi facoltativi.

e) onere di preparazione

Art. 24 L'onere di preparazione e di svolgimento delle attività previste negli articoli 21, 22 e 23 è a carico della dotazione oraria della sede.

Economia aziendale

Art. 25 ¹I corsi di esercitazioni pratiche di laboratorio di economia aziendale sono integrati nell'insegnamento della materia e si svolgono, di regola, con metà classe. Il totale delle ore deve essere equivalente a due ore settimanali per un anno scolastico.

²I corsi tematici del quarto anno sono tenuti, di regola, a metà classe.

Progetto interdisciplinare

Art. 26 ¹Il progetto interdisciplinare è organizzato secondo i seguenti criteri:

- ogni anno viene organizzato un numero di progetti in ragione di tre ogni due classi;
- di regola i progetti concernono cinque discipline; in ogni caso non meno di quattro;
- nel complesso dei progetti le discipline dovranno essere presenti con un numero di ore-lezione almeno pari al numero delle classi, l'economia aziendale con un numero di ore pari al doppio del numero delle classi.

²Gli allievi scelgono il progetto entro la fine del terzo anno.

Lezioni di comunicazione

Art. 27 ¹Per l'organizzazione delle lezioni di comunicazione sui tre anni sono a disposizione il corrispondente di 11 ore d'insegnamento settimanali.

²L'opzione di comunicazione è organizzata a gruppi di al massimo 15 allievi.

Insegnamento delle scienze naturali

Art. 28 I corsi di esercitazioni pratiche di laboratorio di scienze naturali sono integrati nell'insegnamento della materia e si svolgono, di regola, con metà classe. Il totale delle ore deve essere equivalente a un'ora settimanale per un anno scolastico.

Corsi complementari di educazione fisica

Art. 29 Sono istituiti corsi complementari di educazione fisica e sportiva di due ore settimanali. La direzione definisce il numero dei corsi tenendo conto della dotazione oraria della sede.

Promovimento delle conoscenze linguistiche

Art. 30 La direzione, per promuovere la conoscenza delle lingue e di altre culture, incoraggia la partecipazione degli allievi a corsi linguistici, a scambi individuali o di classe, a soggiorni in altre scuole in Svizzera e all'estero e sostiene altre iniziative che perseguono lo stesso scopo.

Capitolo III Insegnamento religioso

Insegnamento religioso

Art. 31 L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito secondo le disposizioni della Legge della scuola, in ragione di un'ora settimanale.

TITOLO III Ammissione - Promozione - Diploma e maturità Capitolo I Ammissione

Ammissione alla prima SCC senza esami

Art. 32 ¹Al primo anno della SCC possono iscriversi come allievi regolari senza esami di ammissione:

- a) gli allievi che sono in possesso della licenza della scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento della scuola media;
- b) gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all'estero, purché abbiano compiuto o compiano entro l'anno civile i quindici anni, conoscano sufficientemente la lingua italiana e abbiano concluso con successo un curriculum scolastico di nove anni, riconosciuto dal rispettivo Cantone come conforme alle prescrizioni dell'O/RRM.

²Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle Scuole medie superiori.

Ammissione alla prima SCC con esame

Art. 33 ¹Al primo anno della SCC possono iscriversi come allievi regolari previo esame di ammissione:

- a) gli allievi in possesso della licenza della scuola media, ma che non hanno i requisiti previsti dal Regolamento della scuola media;
- b) gli allievi che, avendo compiuto o compiendo entro l'anno civile i quindici anni e avendo frequentato regolarmente un curriculum scolastico di nove anni, provengono da scuole private non parificate del Cantone, da scuole pubbliche o private di altri cantoni o svizzere all'estero non riconosciute ai sensi dell'O/RRM.

²Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle Scuole medie superiori.

Esami e condizioni

a) allievi licenziati dalla scuola media senza i requisiti

Art. 34 ¹Gli allievi di cui all'art. 33 cpv. a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco, scienze e matematica. [\[9\]](#)

²L'esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo una insufficienza non inferiore al 3.

³Gli allievi che intendono seguire il corso di francese 2 devono inoltre superare un esame scritto e orale di francese 2. [\[10\]](#)

⁴Sono esonerati dall'esame di francese 2 gli allievi che hanno seguito il corso opzionale di francese nella scuola media ottenendo la sufficienza. [\[11\]](#)

b) allievi provenienti da altre scuole

Art. 35 ¹Gli allievi di cui all'art. 33 cpv. b) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, francese 1, tedesco, inglese, matematica e un esame orale in scienze naturali, storia e geografia. ¹⁾

²L'esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo due insufficienze non inferiori al 3, di cui non più di una nelle quattro materie con esame scritto.

³Gli allievi che intendono seguire il corso di francese 2 devono superare un esame scritto e orale di francese 2. ²⁾

Ammissione al secondo e al terzo anno

della SCC degli allievi provenienti dal liceo

Art. 36 ¹Possono iscriversi al secondo rispettivamente al terzo anno della SCC gli allievi promossi dalla prima rispettivamente dalla seconda classe del liceo o da altre scuole pubbliche o private di altri cantoni o svizzere all'estero riconosciute ai sensi dell'O/RRM, purché abbiano compiuto o compiano entro l'anno i sedici rispettivamente i diciassette anni.

²Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.

³La direzione dell'istituto, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami scritti e orali che il candidato deve sostenere, a dipendenza del curriculum precedente.

Ammissione al terzo anno della SCC

a) di allievi con maturità professionale commerciale e di allievi diplomati da una scuola media di commercio, curriculum di maturità

Art. 37 ¹Gli allievi in possesso della maturità professionale commerciale e gli studenti diplomati da una scuola media di commercio, curriculum di maturità, possono iscriversi al terzo anno della SCC.

²Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.

³Gli allievi che non hanno frequentato con successo fino al terzo anno il corso opzionale di scienze devono superare un esame scritto e orale di scienze naturali.

b) di studenti diplomati da una scuola media di commercio, curriculum di diploma

Art. 38 ¹Gli studenti che hanno ottenuto il diploma finale di una scuola media di commercio riconosciuta dall'UFFT, curriculum di diploma, possono iscriversi al terzo anno della SCC.

²Essi devono sostenere un esame scritto e orale nelle seguenti materie:

- italiano
- tedesco
- inglese
- matematica
- scienze naturali

³Sono dispensati dall'esame di inglese coloro che hanno frequentato fino al terzo anno, con successo, il corso di inglese.

⁴L'esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo una insufficienza non inferiore al 3.

Ammissione al secondo e al terzo anno della SCC di studenti di altra provenienza

Art. 39 ¹Gli allievi provenienti da scuole pubbliche o private del Cantone, riservato il caso del liceo e delle scuole previste agli art. 37 e 38, di altri cantoni o estere, possono iscriversi previo esame di ammissione al secondo rispettivamente terzo anno della SCC, purché abbiano compiuto o compiano entro l'anno civile il sedicesimo rispettivamente il diciassettesimo anno d'età e abbiano frequentato regolarmente un curriculum scolastico di dieci rispettivamente undici anni.

²La stessa possibilità è offerta a coloro che hanno terminato il tirocinio triennale di commercio e sono in possesso dell'attestato di capacità professionale rilasciato ai sensi dell'art. 43 della Legge federale sulla formazione professionale.

³La direzione dell'istituto, d'intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami scritti e orali che il candidato deve sostenere, a dipendenza del curriculum precedente.

Organizzazione degli esami di ammissione

Art. 40 ¹Gli esami di ammissione al primo anno della SCC sono organizzati nell'ambito degli esami di ammissione alle scuole medie superiori, per incarico del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, entro la fine di agosto. [\[12\]](#)

²Gli esami di ammissione al secondo e al terzo anno della SCC sono organizzati entro la fine di agosto dalla direzione della SCC.

Capitolo II Promozione

Assegnazione delle note finali

Art. 41 ¹Le prestazioni dell'allievo sono valutate al termine di ogni semestre sulla base degli obiettivi del piano di studio con note espresse in punti interi e mezzi punti.

²Le note semestrali e finali vanno dall'1 al 6; la nota migliore è il 6, la nota peggiore l'1; il 4 significa la sufficienza.

³Le note finali sono assegnate alla fine dell'anno scolastico dai docenti delle discipline fondamentali, dell'opzione e dei corsi facoltativi, tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell'allievo.

⁴Nel caso in cui più insegnanti partecipano all'insegnamento di una disciplina la nota è concordata.

⁵Le note semestrali e finali non possono essere mutate durante i consigli di classe.

⁶Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per scritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare che l'allievo abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.

Materie con coefficiente doppio

Art. 42 Nel computo della media contano doppio le note delle quattro materie seguenti:

- italiano,
- tedesco,
- economia aziendale,
- matematica.

Condizioni per la promozione

Art. 43 ¹La promozione all'anno successivo è data con la sufficienza in tutte le materie obbligatorie o con due insufficienze al massimo, a condizione che nessuna nota finale sia inferiore al 3 e che la media delle note finali sia uguale o superiore al 4.

²La mancata assegnazione della nota finale in una materia obbligatoria comporta la non promozione. Fa eccezione il caso in cui sia stata concessa la dispensa per l'educazione fisica.

Provvedimento eccezionale di promozione

Art. 44 ¹Se il consiglio di classe giudica un allievo idoneo a frequentare l'anno successivo, benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall'art. 43, può promuovere l'allievo nei seguenti casi:

- a) quando, sussistendo non più di due insufficienze non inferiori al 3 nelle materie obbligatorie, manca al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4;
- b) quando, sussistendo al massimo tre insufficienze nelle materie obbligatorie, si verifichi almeno la media del 4.

²L'applicazione del provvedimento non modifica né il totale dei punti né singole note e viene segnata nella tabella della scuola e nella pagella dell'allievo.

³Ai consigli di classe nei quali si discute questo provvedimento partecipano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i docenti delle materie obbligatorie. Qualora per motivi di forza maggiore si verifichino assenze, la discussione sulla promozione avrà luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione, sussistano le condizioni per una decisione corretta. Ai consigli di classe possono partecipare, senza diritto di voto, i docenti dei corsi facoltativi e dei corsi complementari.

⁴La discussione nel consiglio di classe è introdotta dal docente di classe, il quale redige il verbale della seduta; ogni docente avente diritto di voto deve intervenire presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza.

⁵Ogni docente che ne abbia diritto esprime un solo voto, indipendentemente dal numero delle materie che insegna. Il voto deve essere espresso in forma aperta; non è ammessa l'astensione. La decisione è presa a maggioranza dei votanti. In caso di parità la promozione è concessa.

Capitolo III

Diploma e maturità

Riconoscimento federale

Art. 45 ¹Il Cantone rilascia all'allievo promosso dal quarto corso un attestato cantonale di maturità commerciale, riconosciuto anche dalla Confederazione come diploma di impiegato qualificato ai sensi della Legge sulla formazione professionale.

²All'allievo promosso che ha seguito l'insegnamento bilingue è rilasciato un attestato con menzione bilingue.

Materie

Art. 46 ¹L'attestato di maturità reca:

- a) le note delle seguenti materie

1. italiano
 2. tedesco
 3. inglese
 4. economia aziendale
 5. diritto
 6. economia politica
 7. geografia
 8. storia
 9. progetto interdisciplinare
 10. comunicazione
 11. matematica
 12. scienze naturali
 13. educazione fisica
 14. opzione
- b) il titolo del progetto interdisciplinare
c) il titolo dei blocchi tematici di economia aziendale del quarto anno

²Sull'attestato di maturità bilingue sono segnalate le materie seguite nella lingua seconda.

³Sono pure iscritte separatamente le note finali dei corsi facoltativi e dell'insegnamento religioso seguiti dall'allievo, e la nota di francese del secondo anno se l'allievo non ha frequentato l'opzione di francese.

Esami

Art. 47 ¹Per ottenere l'attestato di maturità il candidato deve sostenere un esame scritto e orale nelle cinque materie seguenti:

- italiano
- inglese
- tedesco
- economia aziendale
- matematica

e un esame orale nella materia progetto interdisciplinare.

²L'esame deve svolgersi essenzialmente sul programma degli ultimi due anni.

³La Divisione della scuola è competente a emanare le disposizioni riguardanti l'organizzazione degli esami e l'assegnazione delle note. [\[13\]](#)

Assegnazione delle note

Art. 48 ¹Le note di maturità vanno dall'1 al 6; la nota migliore è il 6, la nota peggiore l'1; il 4 significa la sufficienza. E' ammesso l'uso dei mezzi punti.

²Nel computo delle note di maturità per le materie con esame si terrà conto delle note dei due semestri dell'ultimo anno e delle note d'esame.

³La nota di maturità delle altre materie è assegnata in base ai risultati dell'ultimo anno dell'insegnamento tenendo conto delle note semestrali e dei progressi dell'allievo.

⁴Se l'insegnamento è impartito da più docenti le note semestrali, finali e di maturità sono concordate.

⁵Le note semestrali, le note d'esame e la nota di maturità non possono essere mutate durante la conferenza finale.

Materie con coefficiente doppio

Art. 49 Nel calcolo del totale dei punti per l'attestato di maturità sono moltiplicate per il coefficiente 2 le note delle materie d'esame.

Consiglio di classe

Art. 50 ¹Le note semestrali, finali e di maturità devono essere consegnate alla direzione prima della riunione dei consigli di classe.

²Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per scritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare che l'allievo abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre la nota finale e quella di maturità non possono essere assegnate.

³Il consiglio di classe, presieduto dal direttore, decide sul rilascio degli attestati di maturità.

Criteri di riuscita

Art. 51 ¹Ottengono l'attestato di maturità gli allievi che presentano al minimo 80 punti, 76 per gli allievi che sono dispensati dall'educazione fisica, e al massimo 3 insufficienze.

²Quando non sia stata assegnata la nota di maturità in una materia obbligatoria l'attestato di maturità non è

concesso. Fa eccezione il caso in cui sia stata accordata la dispensa per l'educazione fisica.

Provvedimento eccezionale di concessione dell'attestato di maturità

Art. 52 ¹Se il consiglio di classe giudica un allievo idoneo all'ottenimento dell'attestato di maturità benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall'art. 51, può decidere di concedergli l'attestato nel caso in cui sussistano almeno 79 punti, 75 per gli allievi dispensati dall'educazione fisica, e al massimo 3 insufficienze. ^[14]

²L'applicazione del provvedimento, che non modifica il totale dei punti né le singole note, è segnata nella tabella della scuola e nella pagella dell'allievo.

³Ai consigli di classe nei quali si discute questo provvedimento partecipano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i docenti delle materie obbligatorie le cui note figurano nell'attestato di maturità e il cui insegnamento è stato impartito fino all'ultimo anno. Qualora, per motivi di forza maggiore, si verificano assenze, la discussione avrà luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione, sussistano le condizioni per una decisione corretta.

⁴La discussione nel consiglio di classe è introdotta dal docente di classe, il quale redige il verbale della seduta; ogni docente avente diritto di voto deve intervenire presentando tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza.

⁵Ogni docente che ne abbia diritto esprime un solo voto, indipendentemente dal numero delle materie che insegna. Il voto deve essere espresso in forma aperta; non è ammessa l'astensione. La decisione è presa a maggioranza dei votanti. In caso di parità, l'attestato di maturità è concesso.

Ripetizione degli esami

Art. 53 ¹Il candidato che non abbia ottenuto l'attestato di maturità ha il diritto di ripresentarsi agli esami solo dopo aver ripetuto l'ultimo anno come allievo regolare.

²Non è permesso un terzo esame.

TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali

Norma transitoria

Art. 54 Il Regolamento della Scuola cantonale di commercio del 9 aprile 1991 resta in vigore per le classi che hanno iniziato gli studi alla SCC prima dell'anno scolastico 2000/2001.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 55 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2000/2001, per le prime classi, in seguito per le seconde nel 2001/2002, per le terze nel 2002/2003 e per le quarte nel 2003/2004.

Publicato nel BU **2000**, 301.

[1] Cpv. introdotto dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU 2006, 467.

[2] Art. modificato dal R 17.05.2005; in vigore dall'anno scolastico 2005/2006 - BU 2005, 168.

[3] Cpv. introdotto dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU 2006, 467.

[4] Cpv. modificato dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 166.

[5] Cpv. introdotti dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 166.

[6] Cpv. introdotti dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 166.

[7] Cpv. introdotti dal R 25.6.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 166.

[8] Cpv. modificato dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU 2006, 467.

[9] Cpv. modificato dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU 2006, 467.

[10] Cpv. introdotto dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU 2006, 467.

[11] Cpv. introdotto dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU 2006, 467.

[12] Cpv. modificato dal R 7.11.2006; in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/08 per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2008/09, per le terze nel 2009/10 e per le quarte nel 2010/11 - BU 2006, 467.

[13] Cpv. modificato dal R 22.10.2003; in vigore dal 1.9.2003 - BU 2003, 285; precedente modifica: BU 2002, 195.

[14] Cpv. modificato dal R 22.10.2003; in vigore dal 1.9.2003 - BU 2003, 285.